



Comune di Alonte

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

N. 15 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
-----------------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PEF 2023 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023
----------------	--

Oggi **ventinove** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
TASSONI LUIGI	Presente	BELLINI MAURIZIO	Assente
VIANELLO ARIOSTO	Presente	BORDIN ANTONIO	Presente
ADAMI GIACOMO	Assente	VIGOLO EMANUELA	Presente
ROSSETTO ELIA	Presente	COVOLATO GABRIELE	Presente
MARTINI STEFANIA	Assente	ZANUSO MICHELANGELO	Presente
BOLCATO VALERIA	Presente		

Presenti 8 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE Cremasco William.

Constatato legale il numero degli intervenuti, TASSONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014 e ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI mentre fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Preso atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025;

Considerato che con deliberazione consiliare n. 12 del 31.05.2022 si è preso atto del PEF pluriennale 2022/2025 e sono state approvate le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 con le seguenti risultanze:

- PEF 2022 pari a euro 155.661,00;
- Ritereminazione del PEF nel rispetto del limite di crescita delle entrate in euro 144.338,00;
- Importo da recuperare nelle annualità successive: euro 11.323,00;
- Riparto dei costi: 61,11% utenze domestiche; 37,89% utenze non domestiche;

Preso atto che la società Utilya srl, in qualità di gestore, a fronte di un significativo aumento dei costi di gestione rilevati, si è avvalso della possibilità prevista dalla delibera 363/202, di riaprire il PEF 2022/2025 e ha trasmesso all'Ente territorialmente competente Consiglio di Bacino "Vicenza" un nuovo PEF grezzo 2023, con allegati la relazione di accompagnamento, la dichiarazione di veridicità e il prospetto di raccolta dati, per ottenere la loro validazione;

Considerato che il Consiglio di Bacino ha trasmesso, con nota acquisita al protocollo n. 2484 del 12.05.2023 la deliberazione del Comitato di Bacino n. 12 del 10.05.2023, che ha validato il PEF 2023 del Comune di Alonte, con le seguenti risultanze:

- PEF 2023 pari a euro 174.391,00;
- Rideterminazione del PEF nel rispetto del limite di crescita delle entrate in euro 146.647,00;
- Importo da recuperare nelle annualità successive: euro 27.743,00;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;

- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Rilevato che il comma 651 della Legge n. 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) 2023, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 21 (ventuno) categorie, tra quelle previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o

più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022- 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Considerato anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006;

Visto il prospetto di PEF pluriennale, allegato "A" alla presente deliberazione, unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023 da parte dell'Ente Territorialmente Competente, il Consiglio di Bacino di Vicenza (VI), allegato "C" al presente provvedimento;

Preso atto che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad euro 174.391,00, ma che, per la determinazione delle tariffe TARI, occorre considerare il rispetto del limite di crescita delle entrate tariffarie, che porta il PEF ad essere rideterminato in euro 146.647,00, per una differenza di euro 27.743,00;

Posto che, al fine della determinazione delle tariffe, all'importo di euro 146.647,00 occorre successivamente decurtate gli importi corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR per euro 842,00, che porta ad un importo da attribuire agli utenti di euro 145.806,00;

Posto che l'importo di euro 27.743,00, differenza tra l'importo del PEF di euro 174.391,00 e l'importo rideterminato in base al limite di crescita tariffario, sarà recuperata nelle successive annualità 2024 e 2025, come dettagliato nell'allegato A;

Ritenuto di attribuire alle utenze domestiche il 62,11% del costo complessivo ed il restante 37,89% alle utenze non domestiche;

Dato atto che le tariffe da applicare per l'anno 2023 sono elaborate con i criteri dettati del D.Lgs. n. 158/1999 e sono contenute nell'allegato "D" alla presente deliberazione;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Ritenuto quindi di fissare la scadenza del versamento della TARI anno 2023, per utenze domestiche e non domestiche, nel seguente modo:

- prima rata 15 Luglio 2023;
- seconda rata 4 Dicembre 2023;

Preso atto che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale,

purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Preso atto che l'art. 3, comma 5-quiuis, del D.L. 228 del 31.12.2021, convertito con L. n. 15 del 25.02.2022 prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e, comunque, entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto 19 aprile 2023, recante "Differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali", che dispone il differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visti

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamate le deliberazioni di Consiglio comunale n. 5 e n. 6 del 27.01.2023 che hanno approvato il DUPs e il bilancio di previsione 2023-2025.

PROPONE

1. di considerare tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto dell'aggiornamento del PEF 2023 (allegato A) unitamente alla relazione accompagnatoria (allegato B) per la determinazione delle tariffe TARI 2023 approvato e validato dal Consiglio di Bacino Vicenza (allegato C) e acquisito al protocollo comunale con il numero 2484 del 12 maggio 2023;
3. di dare atto che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta a euro 174.391,00;
4. di dare atto che, per la determinazione delle tariffe TARI, occorre considerare il rispetto del limite di crescita delle entrate tariffare, che porta il PEF ad essere rideterminato in euro 146.647,00, per una differenza di euro 27.743,00 e successivamente ridotto dell'importo corrispondente all'ammontare del contributo dal MIUR per euro 842,00, che porta ad un importo da attribuire agli utenti di euro 145.806,00;
5. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'allegato "D" al presente atto;
6. di fissare la scadenza del versamento della TARI anno 2023, per utenze domestiche e non domestiche, nel seguente modo:
 - prima rata 15 Luglio 2023;
 - seconda rata 4 Dicembre 2023;
7. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa;
8. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e

delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

9. di dichiarare a seguito di votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VERBALE DELLA SEDUTA

Il Sindaco dà lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione relativa alla *Presa d'atto del Pef 2023 ed Approvazione delle Tariffe della Tassa Rifiuti (T.A.R.I) da applicare per l'anno 2023*, lascia la parola al Vice – Sindaco VIANELLO ARIOSTO per l'illustrazione il contenuto ed apre la discussione.

Il Vice Sindaco VIANELLO ARIOSTO: spiega il contenuto del PEF e precisa che eventuali aumenti possono essere anticipati dal Comune per mantenere i servizi a livelli di standard adeguati. In questo momento si prende atto del PEF relativo al servizio, già approvato dall'Autorità di Bacino. Il cittadino ha la possibilità di verificare la corrispondenza e congruità del servizio reso rispetto al bilancio.

Il Sindaco aggiunge: il PEF è certificato e il servizio offerto da Utilya è uno dei migliori, almeno per quanto attiene alla provincia di Vicenza. Tutti i comuni serviti da Utilya hanno ricevuto da Legambiente la dichiarazione e certificazione di “Comuni ricicloni” per la capacità dimostrata di arrivare oltre l'ottanta per cento del recupero di rifiuti urbani e al suo riutilizzo. Giovedì scorso sono scaduti i termini per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti a favore di 13 comuni della Provincia di Vicenza che non avevano l'affidamento in house, buona parte dei comuni è del Basso Vicentino a cominciare da Sarego, Orgiano ecc., l'unica offerta pervenuta è quella di Utilya.

Poi l'aumento dei costi è dovuto anche al costo del carburante e al costo delle materie prime.

Il Consigliere VIGOLO EMANUELA: anche se non è strettamente collegato, Utilya gestisce anche l'ecocentro e c'è sempre un problema di scarico rifiuti fuori dei confini dell'ecocentro. In fondo alla chiusura della strada ci sono sempre ramaglie e altro materiale che dovrebbe essere conferito all'ecocentro. Non ci sono telecamere e sarebbe opportuno installarne una per vedere il passaggio dei veicoli, per riprendere la zona di transito. Sono state fatte più segnalazioni, la minoranza lo aveva segnalato anche all'Ufficio Tecnico ma non si è ancora risolto.

Il Sindaco: riferisce due cose. Non c'è una telecamera ma è stato richiesto all'ingegnere Sturaro che ha fatto il progetto per la videosorveglianza, di prevederne una proprio in quel sito. Servono anche in altri punti come dietro al cimitero. Sarà potenziato il servizio di videosorveglianza proprio per

avere un controllo maggiore anche negli ecocentri. Per quanto riguarda le ramaglie, la società che farà il taglio dell'erba lungo le strade, pulirà anche quell'area. L'area in questione non è custodita. Sono stati messi dei lucchetti, sulla sbarra della strada di accesso ma la gente entra comunque.

Il Consigliere VIGOLO EMANUELA: bene che se ne occupi la società a cui è stato appaltato il servizio di sfalcio. La società dovrebbe avere anche il codice per rimuovere tutto, indipendentemente dall'apertura dell'ecocentro.

Atteso che nessun Consigliere chiede la parola e/o solleva eccezioni, il Sindaco, mette in votazione la proposta di deliberazione relativa alla *Presca d'atto del Pef 2023 ed Approvazione delle Tariffe della Tassa Rifiuti (T.A.R.I) da applicare per l'anno 2023*, di cui al punto n. 4 all'ordine del giorno.

Si procede con votazione palese per alzata di mano che riporta il seguente esito.

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 15 del 15-05-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PEF 2023 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
TASSONI LUIGI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cremasco William

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI ALONTE
TARI - Anno 2023
TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti	Parte fissa a mq.	Parte variabile
1 componente	€ 0,33439	€ 45,69518
2 componenti	€ 0,39012	€ 82,25131
3 componenti	€ 0,42993	€ 105,09890
4 componenti	€ 0,46178	€ 137,08553
5 componenti	€ 0,49362	€ 156,50598
6 o più componenti	€ 0,51751	€ 155,36360

UTENZE NON DOMESTICHE

Attività		Tariffa € / mq. effettivo		Tariffa € / mq.
		Parte fissa	Parte variabile	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,45049	€ 0,59920	€ 1,04969
2	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	€ 0,71591	€ 0,95084	€ 1,66675
3	Stabilimenti balneari	€ 0,49188	€ 0,65518	€ 1,14707
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,35552	€ 0,47700	€ 0,83252
5	Alberghi con ristorante	€ 1,16884	€ 1,55478	€ 2,72361
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,83280	€ 1,10695	€ 1,93975
7	Case di cura e di riposo	€ 0,94968	€ 1,26227	€ 2,21195
8	Uffici, agenzie	€ 1,00569	€ 1,33757	€ 2,34325
9	Banche ed istituti di credito , studi professionali	€ 0,56494	€ 0,75374	€ 1,31867
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,96429	€ 1,27962	€ 2,24391
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,26137	€ 1,67541	€ 2,93678
12	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere	€ 0,85715	€ 1,13533	€ 1,99248
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,01299	€ 1,34269	€ 2,35568
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,76948	€ 1,02496	€ 1,79444
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	€ 0,79870	€ 1,05807	€ 1,85677
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 4,71430	€ 6,25538	€ 10,96968
17	Bar, caffè, pasticcerie	€ 3,54547	€ 4,70218	€ 8,24765
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,01624	€ 2,67907	€ 4,69532
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,02111	€ 2,68065	€ 4,70176
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 8,03574	€ 10,66899	€ 18,70474
21	Discoteche, night club	€ 1,30520	€ 1,73533	€ 3,04053

COMUNE DI ALONTE**TARI - Anno 2023****COEFFICIENTI****UTENZE DOMESTICHE****Numero Componenti**

1 componente

2 componenti

3 componenti

4 componenti

5 componenti

6 o più componenti

Ka**Kb**

0,84000

1,00000

0,98000

1,80000

1,08000

2,30000

1,16000

3,00000

1,24000

3,42500

1,30000

3,40000

UTENZE NON DOMESTICHE**Attività****Kc****Kd****1** Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,46250

3,80000

2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi

0,73500

6,03000

3 Stabilimenti balneari

0,50500

4,15500

4 Esposizioni, autosaloni

0,36500

3,02500

5 Alberghi con ristorante

1,20000

9,86000

6 Alberghi senza ristorante

0,85500

7,02000

7 Case di cura e di riposo

0,97500

8,00500

8 Uffici, agenzie

1,03250

8,48250

9 Banche ed istituti di credito , studi professionali

0,58000

4,78000

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

0,99000

8,11500

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,29500

10,62500

12 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere

0,88000

7,20000

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,04000

8,51500

14 Attività industriali con capannoni di produzione

0,79000

6,50000

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici

0,82000

6,71000

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

4,84000

39,67000

17 Bar, caffè, pasticcerie

3,64000

29,82000

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

2,07000

16,99000

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

2,07500

17,00000

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

8,25000

67,66000

21 Discoteche, night club

1,34000

11,00500